D-L interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.

In data 25 gennaio 2012, il Senato ha approvato in I lettura, con modificazioni, con 226 voti favorevoli, 40 voti contrari e 8 astenuti, il ddl n. 3074 di conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.

Hanno svolto **dichiarazione di voto favorevole** al provvedimento il sen. Del Pennino (Misto); il sen. Bruno (Per il Terzo polo ApI-FLI); il sen. Serra (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI); la sen. Della Monica (PD).

Pur annunciando voto favorevole, il sen. Mugnai (PdL) ha posto l'accento sulla complessità del tema, sulla difficoltà di affrontarlo con la decretazione d'urgenza e sul carattere residuale della soluzione individuata per ridimensionare il fenomeno delle porte girevoli. Analogamente si è espresso il sen. Centaro (CN-Io Sud-FS), lamentando un difetto di concertazione e manifestando il timore che il problema delle c.d. "porte girevoli" - l'elevato numero di detenuti che transita nelle case circondariali per pochi giorni - rimanga irrisolto.

In dissenso dal Gruppo di Coesione Nazionale, ha annunciato la propria astensione il sen. Fleres.

Hanno svolto **dichiarazione di voto contraria** il sen. Li Gotti (IdV) e il sen. Mura (LNP).

CONTENUTI

Il testo del governo ha subito numerose modifiche durante l'*iter* in 1^ lettura.

Le **principali novità** contenute nel testo approvato dal Senato sono le seguenti:

per ovviare al problema delle cd. "porte girevoli" (casi di detenuti condotti nelle case circondariali per periodi brevissimi: nel 2010, 21.093 persone trattenute per un massimo di 3 giorni) si prevede che costituisca l'eccezione la detenzione in carcere dell'arrestato in flagranza di reato o del fermato (per illeciti di competenza del giudice monocratico) in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto e del rito direttissimo

si prevede pertanto: in via prioritaria, che sia disposta la custodia dell'arrestato o fermato presso l'abitazione; in subordine, qualora l'arrestato o il fermato non abbia disponibilità di un'idonea abitazione o luogo di privata dimora, ovvero quando sussistano altre esigenze di particolare rilevanza, che il pubblico ministero disponga la custodia presso la camera di sicurezza del circondario in cui è stato eseguito l'arresto; solo in via ulteriormente subordinata, che sia disposto l'accompagnamento nella casa circondariale

in relazione ai casi in cui il PM, dopo averne avuto la messa a disposizione, presenti l'imputato al giudice monocratico per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio direttissimo, è stata soppressa la disposizione che consente di fissare l'udienza non entro le 48 ore dall'arresto, ma entro le 48 ore successive alla richiesta del pubblico ministero

esclusione dai domiciliari degli arrestati per furto in appartamento, furto con scasso, rapina semplice ed estorsione semplice, per i quali rimane l'arresto in flagranza

l'estensione della partecipazione al dibattimento a distanza anche quando si procede nei confronti di detenuto sottoposto alle misure di cui all'art. 41-bis della l. 354/1975 nonché, ove possibile, quando si deve udire, in qualità di testimone, persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario, salvo diversa motivata disposizione del giudice

l'estensione del regime delle visite in carcere (senza autorizzazione dell'amministrazione penitenziaria) ai membri del Parlamento europeo

l'introduzione di un nuovo caso di illecito disciplinare dei magistrati, per inosservanza delle disposizioni relative al luogo di svolgimento dell'udienza di convalida

l'estensione da 12 a 18 mesi della soglia di pena detentiva, anche residua, per l'accesso alla detenzione domiciliare prevista dalla legge n. 199 del 2010

l'estensione della disciplina sull'ingiusta detenzione ai procedimenti definiti anteriormente all'entrata in vigore del nuovo c.p.p. (24 ottobre 1989), con sentenza passata in giudicato dal 1° luglio 1988

la chiusura entro il 1° febbraio 2013 degli ospedali psichiatrici giudiziari, un intervento drastico reso necessario dopo l'indagine della commissione del Senato, che ha accertato il completo stato di abbandono in cui versano i manicomi criminali italiani con pazienti lasciati soli a se stessi e strutture fatiscenti - il decreto *"sancisce tempi certi per l'individuazione delle nuove strutture, interamente a carattere ospedaliero con una rete di vigilanza esclusivamente esterna"* superando dunque il modello degli ospedali psichiatrici giudiziari

un'integrazione delle risorse finanziarie, pari a circa 57,27 milioni di euro per l'adeguamento, potenziamento e messa a norma di infrastrutture carcerarie.

Rita E. Ragusa